

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1952, N. 42

Ricostituzione dei Comuni di Banco e Casez¹

Art. 1

I Comuni di Banco e Casez, aggregati a quello di Sanzeno con R.D. 27.9.1928, n 2376, vengono ricostituiti con la rispettiva circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del Decreto medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 20 dicembre 1952, n. 28.
